

**COMUNE
DI
MASSA MARTANA**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
SERVIZIO DI NOLEGGIO
DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE**

APPROVATO CON DELIBERA DI' C.C.
N. 26 DEL 11.06.2007

Indice:

- Art.1 - Definizione del servizio**
- Art.2 - Tipo e caratteristiche delle autovetture**
- Art.3 - Numero delle autorizzazioni**
- Art.4 - Domanda e rilascio dell'autorizzazione**
- Art.5 - Bando di concorso**
- Art.6 - Titoli**
- Art.7 - Procedimento - graduatoria**
- Art.8 - Durata dell'autorizzazione**
- Art.9 - Trasferibilità dell'autorizzazione**
- Art.10 - Inizio e svolgimento del servizio**
- Art.11 - Sospensione dell'autorizzazione**
- Art.12 - Revoca e decadenza dell'autorizzazione**
- Art.13 - Commissione consultiva comunale**
- Art.14 - Verifica e revisione delle autovetture**
- Art.15 - Sostituzione dell'autovettura**
- Art.16 - Tariffe**
- Art.17 - Responsabilità nell'esercizio**
- Art.18 - Obblighi per i conducenti**
- Art.19 - Divieti per i conducenti**
- Art.20 - Sanzioni**
- Art.21 - Disposizioni transitorie e finali**

Allegato A - Domanda di autorizzazione
Allegato B - Bando di concorso

art. 1
(Definizione del servizio)

1. Il servizio di noleggio con conducente di autovettura è un autoservizio pubblico non di linea con cui si provvede al trasporto collettivo od individuale di persone.
2. Il servizio è svolto utilizzando automezzi per il trasporto di non oltre nove persone, compreso il conducente.
3. Il servizio è effettuato su richiesta dei trasportati, in modo non continuativo o periodico e su itinerari ed orari stabiliti di volta in volta.
4. La richiesta di servizio va inoltrata presso la sede del vettore e sulle aree pubbliche ove eventualmente è ammesso lo stazionamento. La richiesta di servizio concerne la messa a disposizione dell'autovettura e dell'autista per un dato periodo di tempo o l'effettuazione di uno o più determinati viaggi. Le aree pubbliche dove è ammesso lo stazionamento, in assenza di servizio di taxi, sono eventualmente individuate con autonomo atto di giunta.
5. La prestazione del servizio non è obbligatoria e può essere effettuata senza limiti territoriali.

art. 2

(Tipo e caratteristiche delle autovetture)

1. Le autovetture impiegate per l'espletamento del servizio debbono essere munite di carta di circolazione ed immatricolate secondo quanto stabilito dall'art. 85 del d. lgs n. 285 del 30.04.1992.
2. Tutte le autovetture adibite al servizio debbono avere cilindrata non inferiore a 1300 cm³ se a benzina o 1600 cm³ se ad alimentazione diesel o gas e immatricolazione non superiore a quattro anni decorrenti dal momento di emanazione del bando.
3. Tutte le autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente devono essere munite di cassetta di pronto soccorso, conforme alla normativa CEE, e portare, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e devono essere dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, lo stemma del comune di Massa Martana e di un numero progressivo.

art. 3
(Numero delle autorizzazioni)

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono fissati i seguenti valori di presenza di servizio:

SERVIZIO PRESENTE	SERVIZIO PREVISTO	DIFFERENZA
1	4	+ 3

2. Il valore del servizio presente e conseguentemente il valore di differenza variano in seguito a nuove autorizzazioni o cessazioni, per qualsiasi causa avvenute.
3. Il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione è influente sui valori di cui al comma 1.

art. 4

(Domanda e rilascio dell'autorizzazione)

1. La domanda di autorizzazione è inoltrata al Comune mediante apposito modulo, allegato al presente regolamento con sigla "A", entro i termini iniziale e finale indicati nello specifico bando.
2. Il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda, dei quali il modulo stesso non prevede la contestuale produzione, deve essere dimostrato prima del rilascio dell'autorizzazione.
3. Al fine di garantire sufficienti livelli di concorrenza evitando concentrazioni, sono dichiarate irricevibili le domande presentate da soggetti che risultino già titolari di una autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente di autovetture rilasciata dal Comune di Massa Martana.
4. Sono altresì dichiarate irricevibili le domande presentate da soggetti:
 - a) che, nell'ultimo quinquennio, abbiano trasferito a terzi autorizzazioni per il noleggio di autovetture con conducente
 - b) che siano titolari, in qualsiasi comune, , di autorizzazione per il servizio di taxi
 - c) che non abbiano mezzi adeguati al disimpegno del servizio.
5. L'autorizzazione comunale è rilasciata dal responsabile del servizio e intestata a singoli purché abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autovettura. Alla disponibilità attuale al momento dell'istanza è equiparata quella certa e futura derivante da contratto preliminare di acquisto o leasing, ai sensi dell'art. 1351 c.c., redatto con atto di notaio e regolarmente registrato, subordinato al rilascio della autorizzazione.
6. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo le cui caratteristiche ed altri dati identificativi devono essere necessariamente trascritti sulla autorizzazione.
7. La rimessa o garage deve essere presente sul territorio comunale.
8. Uno stesso soggetto non può presentare più di una domanda in ciascun bando ed in ogni domanda non può essere richiesta più di una autovettura.

art. 5
(Bando di concorso)

1. Il bando di concorso previsto per la selezione degli aspiranti all'autorizzazione deve contenere le seguenti indicazioni:
 - la forma del concorso
 - il numero delle autorizzazioni poste a concorso
 - i requisiti generali e specifici di ammissione
 - il termine per la presentazione delle domande
 - il punteggio attribuito a ciascun titolo
 - ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna.

2. L'emanazione del bando, di competenza del responsabile del servizio, deve avvenire, previa pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, entro 180 giorni dall'approvazione del consiglio comunale del presente regolamento.

3. E' prevista l'emanazione di un nuovo bando entro due anni dalla data in cui si resa disponibile una nuova autorizzazione.

art. 6
(Titoli)

1. Ai fini della formazione della graduatoria le domande saranno valutate tenendo conto dei seguenti titoli e dei corrispondenti punteggi:
 - residenza nel Comune di Massa Martana: punti 30
 - residenza nella regione Umbria: punti 10
 - stato di disoccupazione, al momento della domanda: punti 20
 - non possesso di altra autorizzazione per il servizio di noleggio con autovetture da qualsiasi comune umbro rilasciata: punti 20
 - età compresa tra 32 e 45 anni: punti 10
 - titolo di studio media superiore o laurea: punti 20
 - disponibilità di automezzo dotato di aria condizionata: punti 5
 - disponibilità di automezzo con telefono stabilmente installato: punti 5
 - disponibilità di automezzo atto al trasporto di soggetti portatori di handicap: punti 20

2. A parità di punteggio costituisce titolo preferenziale per il rilascio dell'autorizzazione l'essere stato dipendente di impresa di noleggio con conducente per almeno 6 mesi.

3. In caso di parità di punteggio, a seguito dell'applicazione del titolo preferenziale di cui al precedente comma, viene data preferenza al richiedente con reddito familiare più basso calcolato secondo i metodi per l'assegnazione per l'alloggi di edilizia residenziale pubblica.

- 4 . In caso di ulteriore parità viene data preferenza al richiedente avente età anagrafica minore.

art. 7

(Procedimento - graduatoria)

1. Il bando prevede un periodo di 30 giorni entro il quale le domande devono pervenire al protocollo comunale. Eventuali domande pervenute fuori di tale termine sono dichiarate irricevibili.
2. Le domande possono essere spedite o recapitate a mano.
3. Le domande devono essere compilate seguendo scrupolosamente tutte le indicazioni previste nell'apposito modulo allegato al presente regolamento.
4. Data la necessità di analisi comparativa delle domande, per tutte quelle pervenute nel periodo indicato nel bando, la data a decorrere dalla quale si perfeziona il silenzio assenso è quella di scadenza del bando stesso.
5. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del bando, l'ufficio preposto, in caso di domanda incompleta o irregolare, invita, mediante lettera raccomandata a/r, il richiedente a regolarizzare o integrare la stessa. L'integrazione o regolarizzazione della domanda deve pervenire al protocollo comunale entro 10 giorni dal ricevimento della raccomandata pena la decadenza della domanda.
6. La graduatoria, redatta dall'ufficio preposto entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza indicata nel bando, è sottoposta dal responsabile del servizio al parere obbligatorio e non vincolante della competente commissione comunale, che si pronuncia entro 15 giorni dalla richiesta di parere. Nell'ipotesi che per qualsiasi motivo la commissione non possa riunirsi, il parere si intende favorevolmente espresso.
7. Acquisito il parere della commissione comunale, o decorso il termine sostitutivo, la graduatoria viene pubblicata nell'albo pretorio.
8. Avvenuta la pubblicazione a tutti coloro che hanno inoltrato le domande viene comunicato il relativo esito.
9. A coloro che risultano i primi della graduatoria, in numero pari al numero delle disponibilità previste, è rilasciata l'autorizzazione, previa esibizione della documentazione dichiarata nella domanda, entro il termine di 60 giorni ed accertamento della sua regolarità e completezza.

10. In caso di documentazione irregolare o non prodotta nei termini, il concorrente è decaduto e ad esso subentrano i successivi nell'ordine di graduatoria.

11. Contro i provvedimenti di rilascio o diniego è dato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

art. 8
(Durata della autorizzazione)

1. L'autorizzazione ha durata illimitata, fatti salvi i casi di revoca o decadenza previsti.
2. L'autorizzazione, previa revisione del veicolo ai sensi dell'art. 80 del Codice della Strada, è soggetta a vidimazione annuale

art. 9
(Trasferibilità della autorizzazione)

1. L'autorizzazione può essere trasferita, ai sensi dell'art. 9 della legge 21/92, su richiesta del titolare, a persona dalla stesso designata, purché iscritta nel ruolo regionale dei conducenti di veicoli, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni alternative:
 - a) sia titolare di autorizzazione da almeno 5 anni
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
2. Il trasferimento di titolarità è effettuato su apposita istanza del trasferente, corredata dal contratto di cessione d'azienda regolarmente registrato.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera c), l'attestazione deve essere fornita dal titolare avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla commissione medica operante presso le strutture mediche territorialmente competenti. Il trasferimento del titolo deve essere richiesto entro un anno dalla certificazione a pena di decadenza dal titolo. Le medesime scadenze ed effetti si applicano anche nel caso di ritiro definitivo della patente.
4. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del responsabile del servizio, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 21/92.
5. Ai titolari che abbiano trasferito l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio di autovetture con conducente non può esserne attribuita o trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
6. E' consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) e c) della legge 21/92, fermo restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento attribuisce ai predetti organismi collettivi la gestione economica dell'attività autorizzata. La gestione mediante conferimento può essere attivata successivamente alla dichiarazione al Comune con contestuale presentazione dell'atto di conferimento e certificato di iscrizione al Rea dell'organismo collettivo.

7. Nell'ipotesi di cui al comma 6, nella autorizzazione, che resta intestata al titolare, sono riportati in calce la data di conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento.

art. 10
(Inizio e svolgimento del servizio)

1. L'assegnatario ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.
2. Il termine di attivazione di cui al primo comma, previa espressa richiesta, può essere prorogato per gravi e comprovati motivi.
3. I titolari di autorizzazione possono avvalersi nello svolgimento del servizio di dipendenti ed anche della collaborazione di familiari, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 21/92, conformemente a quanto previsto dall'art. 230/bis del codice civile.
4. Nell'ipotesi di svolgimento del servizio da parte di personale dipendente, oltre a copia dell'iscrizione a ruolo del personale assunto con la qualifica di autista, deve essere prodotta certificazione di avvenuta denuncia agli enti assicurativi ed assistenziali. Il nominativo dei dipendenti con la qualifica di autista è riportato in calce all'autorizzazione.

art. 11
(Sospensione della autorizzazione)

1. L'autorizzazione, ai sensi dell'art. 9 della LR 17/94, è sospesa per un periodo non superiore a sei mesi qualora il titolare:
 - contravvenga agli obblighi ed ai divieti stabiliti dalla legge, dal regolamento e dal provvedimento di autorizzazione
 - sostituisca abusivamente altri nel servizio fuori dei casi previsti dalla L. 21/92
 - interrompa il servizio senza giustificato motivo o allunghi senza motivo tragitti o percorsi
 - non applichi le tariffe in vigore.

2. L'autorizzazione è altresì sospesa, per un periodo non superiore a sei mesi, qualora il titolare:
 - eserciti l'attività con autoveicolo privo di condizioni di igiene, pulizia, decoro, efficienza
 - arrechi molestie ai passeggeri e tale fatto risulti accertato in atti o provvedimenti di P.S. o della autorità giudiziaria.

3. Il provvedimento di sospensione è adottato dal responsabile del servizio, sentita al commissione comunale.

4. L'atto con cui viene accertata o rilevata la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'adozione di un provvedimento di sospensione è comunicato all'interessato entro 60 giorni dall'accertamento del comportamento irregolare, con termine di 30 giorni per la presentazione di contro deduzioni. Il responsabile del servizio si deve pronunciare in via definitiva entro i successivi 30 giorni con provvedimento motivato da notificare all'interessato.

5. Del provvedimento di sospensione è contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione per la conseguente sospensione della carta di circolazione nonché gli organi di Polizia.

6. Durante la sospensione l'autorizzazione è ritirata e restituita al termine di essa.

7. Fermo restando il diritto alla sostituzione alla guida di cui all'art. 10 della legge 21/92, per gravi e comprovati motivi, dietro apposita domanda, il titolare dell'autorizzazione può essere autorizzato ad una sospensione temporanea dell'attività non superiore a sei mesi.

art. 12
(Revoca e decadenza della autorizzazione)

1. L'autorizzazione è revocata dal responsabile del servizio, sentita la competente commissione comunale, qualora il titolare, nei confronti del quale sia stato irrogato un provvedimento di sospensione, ponga nuovamente in essere altro comportamento inadempiente tra quelli indicati all'articolo precedente.
2. La revoca è altresì disposta nel caso di sospensione dell'attività per oltre sei mesi, senza che la stessa sia stata autorizzata o il titolare abbia provveduto alla sostituzione nei modi ammessi.
3. L'autorizzazione comunale decade:
 - per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di comunicazione dell'assegnazione della autorizzazione
 - per il fallimento del soggetto titolare della autorizzazione
 - per rinuncia da parte del titolare
 - per morte del titolare dell'autorizzazione, cui non abbia fatto seguito il trasferimento di titolarità dell'attività
 - per mancato trasferimento dell'autorizzazione nelle ipotesi di cui all'articolo 9, commi 3 e 4.
4. Alla revoca ed alla decadenza si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del precedente articolo.

art. 13

(Commissione consultiva comunale)

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L. 21/92 e dell'art. 3 della L.R. 17/94, è istituita una commissione consultiva comunale.
2. La commissione è composta da:
 - il responsabile del servizio o suo delegato
 - un esperto del settore nominato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale
 - un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale.
4. La commissione esprime parere obbligatorio e non vincolante in merito all'esercizio del servizio ed all'applicazione del regolamento.
5. La commissione è validamente riunita con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.
6. Per ogni riunione viene redatto un apposito verbale nel quale ogni commissario ha diritto di far annotare le proprie osservazioni.
7. La Commissione dura in carica 4 anni ed i suoi poteri sono prorogati fino alla nomina della nuova commissione.

art. 14

(Verifica e revisione delle autovetture)

1. Le autovetture sono sottoposte, prima dell'ammissione in servizio, agli accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici Periferici della Motorizzazione Civile.
2. Ogniqualvolta il responsabile ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, deve procedere alla denuncia al competente Ufficio della Motorizzazione Civile agli effetti del DL 285 del 30.04.92 e del DM n. 495 del 16.12.92.
3. Qualora il responsabile accerti che l'autoveicolo non si trova nel dovuto stato di conservazione e decoro e il titolare della autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dello stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, viene adottato un provvedimento di sospensione.
4. I veicoli adibiti a noleggio con conducente devono essere sottoposti a revisione annuale, ai sensi dell'articolo 80 del DL 30 aprile 1992, n. 285.

art. 15
(Sostituzione dell'autovettura)

1. Il titolare della autorizzazione può essere autorizzato alla sostituzione dell'autovettura in servizio con altra dotata delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio, purché di immatricolazione non superiore a quattro anni.
2. Nell'ipotesi di cui al primo comma sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.
3. La sostituzione può avere anche caratteristiche di temporaneità.
4. Qualora per avaria dell'autoveicolo o altre cause di forza maggiore il servizio debba essere sospeso, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato fino al verificarsi dell'evento.

art. 16
(Tariffe)

1. Il corrispettivo del trasporto, ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, della legge 21/92, nell'ambito di tariffe minime e massime fissate con decreto del ministero dei trasporti, è concordato direttamente tra l'utente ed il vettore.

art. 17
(Responsabilità nell'esercizio)

1. La responsabilità per eventuali danni a chiunque o comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio dell'attività, è ad esclusivo carico del titolare della stessa, rimanendo sempre ed in ogni caso esclusa la responsabilità del Comune.

2. Sono a carico dei conducenti delle autovetture le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

art. 18
(Obblighi dei conducenti)

1. I conducenti devono comportarsi con gentilezza, correttezza, civismo, senso di responsabilità ed avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato.
2. I conducenti hanno inoltre l'obbligo di:
 - conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività di esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale
 - compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini
 - curare la completa regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso ed il relativo periodo
 - mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo
 - caricare e assicurare saldamente i bagagli
 - trasportare gratuitamente i cani dei non vedenti
 - comunicare entro sette giorni la variazione della rimessa
 - riportare la vettura in rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto
 - sottoporre l'autoveicolo di noleggio a qualsiasi visita che l'autorità comunale riterrà necessario disporre
 - esporre le tariffe.
3. Le violazioni agli obblighi di cui ai commi 1 e 2, riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione comportano, in caso di gravità o recidiva, un provvedimento di sospensione.
4. La prestazione del servizio non è obbligatoria, salvo nel caso di stazionamento su aree pubbliche e sempre che la richiesta concerna spostamenti nel territorio comunale.
5. I conducenti possono rifiutare la corsa ad utenti che si presentino in evidente stato di alterazione o che in precedenti servizi hanno arrecato danno all'autovettura.

art. 19
(Divieti per i conducenti)

1. Ai conducenti delle autovetture in servizio di noleggio con conducente è fatto divieto di:
 - far salire sull'autovettura persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato
 - portare animali propri sull'autovettura
 - deviare di propria iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio
 - effettuare servizi contemporaneamente per soggetti diversi, senza il loro consenso
 - chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari o aggiuntivi ai passeggeri
 - fermare l'autovettura o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo, guasto all'autoveicolo o necessità della circolazione
 - togliere o occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo
 - richiedere, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo superiore al 50% dell'importo pattuito o comunque previsto.

2. Le violazioni ai divieti di cui al comma 1, oltre all'applicazione della prevista sanzione, comportano, in caso di particolare gravità, la sospensione dell'autorizzazione.

art. 20
(Sanzioni)

1. Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca o la decadenza della autorizzazione di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento sono sanzionate ai sensi del presente articolo, salvo l'applicazione di norme specifiche.
2. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 516,46 ad euro 3.098.74 chiunque eserciti l'attività di noleggio di autovetture con conducente senza la prescritta autorizzazione.
3. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 51,63 ad euro 309.87 chiunque contravvenga agli altri obblighi o divieti del presente regolamento.
4. Ai sensi della legge 689/81, il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta della somma pari al doppio del minimo delle sanzioni previste ai precedenti commi, entro 60 giorni dalla notificazione dell'infrazione.

art. 21
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente regolamento, così come sue eventuali modifiche o integrazioni, è approvato dal consiglio comunale.
2. Il presente regolamento abroga il precedente o ogni altra disposizione comunale in materia..

Allegato A - Domanda di autorizzazione

Al Sindaco del Comune di Massa Martana
Sede Municipale

Il sottoscritto:

Cognome.....Nome....., di cittadinanza,
nato/a Provincia di
il...../...../19....., e residente in
Via.....n.....
Codice fiscale

Con riferimento al bando di concorso per il rilascio delle autorizzazioni per il servizio di noleggio di autovetture con conducente, pubblicato da codesto Comune in data.....

CHIEDE

Il rilascio di una autorizzazione per esercitare l'attività di noleggio di autovetture con conducente, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo le modalità previste nell'apposito regolamento di cui alla deliberazione consiliare n..... in data..... che si dichiara di conoscere ed accettare integralmente.

A tale fine il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci e le false attestazioni sono punite ai sensi del codice penale e delle legge speciali in materia, dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) di essere iscritto nel Ruolo Regionale dei conducenti, istituito presso la Camera di Commercio di Perugia, in data al n.;
- b) che nei propri confronti non sussistono cause di divieto o di decadenza o di sospensione previste dalla vigente normativa "antimafia";
- c) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità per l'iscrizione al ruolo conducenti, di cui all'art. 6 della legge regionale 14.06.94 n. 17, né aver riportato condanne penali, passate in giudicato, ostative del rilascio dell'autorizzazione (1)(2);

- d) di non avere in corso procedura di fallimento e di non essere stato soggetto a procedura fallimentare (2);
- e) di non essere sottoposto con provvedimento esecutivo a misure di prevenzione (2);
- f) di avere la disponibilità di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio pari ad almeno euro 7.000,00, attestabili da Istituto di credito;
- g) di impegnarsi a non espletare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio
- h) di avere la proprietà disponibilità in leasing dell'autovettura tipo
 Targa.....Cilindrata cm3
 alimentata a
 e munita di cassetta di pronto soccorso conforme alla normativa CEE
 Anno e mese di immatricolazione (3);
- i) di avere, o di impegnarsi ad avere, la disponibilità nel Comune di apposita rimessa o garage (sita in.....).....)(4)
- j) di non essere in possesso di licenza per l'esercizio del servizio di taxi rilasciata da alcun altro Comune
- k) di non essere in possesso di altra autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente rilasciata dal Comune di Massa Martana
- l) di non avere trasferito autorizzazioni per il servizio di autonoleggio con conducente nell'ultimo quinquennio;
- m) di provvedere al momento del rilascio del titolo abilitativi a stipulare specifica assicurazione di responsabilità civile verso terzi;

p) di vantare i seguenti titoli:

- residenza nel Comune di Massa Martana;
- residenza nella Regione Umbria;
- stato di disoccupazione al momento della domanda
- non possesso di altre autorizzazioni per il servizio di noleggio di autovetture con conducente da qualsiasi comune umbro rilasciate
- età compresa tra 32 e 45 anni;
- titolo di studio media superiore o laurea;
- disponibilità di automezzo dotato di aria condizionata;
- disponibilità di automezzo con telefono stabilmente installato
- disponibilità di automezzo atto al trasporto di soggetti portatori di handicap;
- documentata anzianità di presenza operativa nel settore in qualità di dipendente di impresa di noleggio con conducente per almeno sei mesi.

Massa Martana lì

(firma)

NOTE

(1) Non può essere iscritto al Ruolo, ai sensi dell'art. 6, della legge 14.06.94, n. 17 chi:

- ha carichi pendenti
- ha riportato condanne comportanti l'interdizione da pubblici uffici
- ha avuto la revoca di precedenti autorizzazioni per autonoleggio
- appartiene ad associazioni di tipo mafioso, di cui alla legge 19.03.90, n. 55
- non ha assolto agli obblighi scolastici
- non è in possesso del C.A.P.
- ha superato i 60 anni di età.

Non può essere rilasciata l'autorizzazione per autonoleggio, salvo intervenuta riabilitazione o misura amministrativa equipollente, a chi ha riportato:

- condanna irrevocabile alla reclusione in misura superiore a due anni per delitti non colposi
- condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio.

(2) I requisiti si intendono soddisfatti in caso di intervenuta riabilitazione o misura amministrativa equipollente.

(3) Alla disponibilità attuale al momento dell'istanza è equiparata quella certa e futura derivante da contratto preliminare di acquisto o leasing, ai sensi dell'art. 1351 c.c., redatto con atto di notaio e regolarmente registrato, subordinato al rilascio della autorizzazione.

La data di immatricolazione non deve essere anteriore di oltre quattro anni a quella di uscita del bando.

(4) La rimessa deve esistere nel territorio comunale e può essere in comune con altri operatori. In caso di disponibilità specificare l'indirizzo.

* * * *

Allegato B - Bando

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- visto il regolamento comunale per il servizio di noleggio di autovetture con conducente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n., in data200..

RENDE NOTO

1. E' indetto concorso per titoli per l'assegnazione di n.____ autorizzazioni per il servizio di noleggio di autovetture con conducente.
2. Per la partecipazione al concorso gli interessati dovranno inoltrare domanda al Comune di Massa Martana con lettera raccomandata o a mano e farla pervenire tra il giorno ed il giorno, compresi.
3. Le domande pervenute fuori dei termini sono respinte.
4. La domanda dovrà essere redatta esclusivamente facendo uso dell'apposito modulo "A" gratuitamente disponibile presso l'ufficio commercio del Comune, in orario di ufficio.
5. Tutte le autovetture impiegate per l'espletamento del servizio debbono essere munite di carta di circolazione ed immatricolate secondo quanto stabilito dall'art.85 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 ed avere cilindrata non inferiore a 1300 cm³ se a benzina o 1600 cm³ se ad alimentazione diesel o gas, nonché cassetta di pronto soccorso conforme alla normativa CEE.
La prima immatricolazione delle autovetture da adibire al servizio deve risultare non superiore a 4 anni dalla data di emanazione del bando.

6. Costituiscono titoli, secondo il punteggio per ciascuno specificato, i seguenti requisiti o presupposti:

- residenza nel Comune di Massa Martana: punti 30
- residenza nella regione Umbria: punti 10
- stato di disoccupazione, al momento della domanda: punti 20
- non possesso di altra autorizzazione per il servizio di noleggio con autovetture da qualsiasi comune umbro rilasciata: punti 20
- età compresa tra 32 e 45 anni: punti 10
- titolo di studio media superiore o laurea: punti 20
- disponibilità di automezzo dotato di aria condizionata: punti 5
- disponibilità di automezzo con telefono stabilmente installato: punti 5
- disponibilità di automezzo atto al trasporto di soggetti portatori di handicap: punti 20

7. A parità di punteggio costituisce titolo preferenziale per il rilascio dell'autorizzazione l'essere stato dipendente di impresa di noleggio con conducente per almeno 6 mesi.

8. In caso di ulteriore parità viene data preferenza al richiedente avente età anagrafica minore.

9. Per le procedure di assegnazione, eventuali ricorsi ed ogni altro aspetto procedurale, gli interessati possono prendere visione del regolamento comunale, disponibile presso gli uffici.